



**Studio Chirico**  
Commercialisti Associati

**CIRCOLARE INFORMATIVA OTTOBRE N. 10/2019**

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti e scadenze del mese di settembre.

**Versamenti Iva mensili**

Scade il 16 ottobre il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009).

**Versamento dei contributi Inps**

Scade il 16 ottobre il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

**Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro il 16 ottobre i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di settembre.

**Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade il 16 ottobre il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di settembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

### **Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali**

Scade il 25 ottobre, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (a soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

### **Modello TR**

Scade il 31 ottobre per i contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge, il termine per la presentazione, esclusivamente telematica, della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, modello TR.

### **Modello 770/2019**

Scade il 31 ottobre per i sostituti d'imposta che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2018, modello 770/2019 Redditi 2018.

### **Esterometro**

Scade il 31 ottobre il termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel mese di settembre da soggetti UE e *extra* UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.

### **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Scade il 31 ottobre il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 ottobre 2019.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 10 ottobre 2019

## FATTURA ELETTRONICA: L'INDICAZIONE DELLA "DATA" NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Con la **risposta n. 389 del 24 settembre** scorso, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della corretta indicazione della "data" nel corpo della fattura elettronica riguardante prestazioni di servizi eseguite nel corso dello stesso mese solare nei confronti di uno stesso soggetto.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate, richiamando quanto affermato nella precedente circolare n. 14/E/2019, ribadisce che:

- è possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del *file* della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione;
- la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione, ferma restando la possibilità di sfruttare il termine concesso dall'articolo 21, comma 4, primo periodo del decreto Iva che prevede, per la trasmissione del *file* della fattura elettronica allo SdI, che la fattura possa essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione (fatturazione immediata);
- restano valide le prescrizioni contenute nella lettera a) dell'articolo 21, comma 4 del decreto Iva che prevede, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996 nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, la possibilità di emettere un'unica fattura recante il dettaglio delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione (fatturazione differita).

### Nella "differita" via libera alla indicazione del giorno di fine mese

Nel caso della fatturazione differita, vi è la possibilità di indicare la data dell'ultima operazione effettuata precisando che *"è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione"*.

Si tratta di un chiarimento importante che viene incontro alle esigenze degli operatori che potranno, quindi, indicare nel documento elettronico differito il giorno di fine mese.

Nell'ipotesi di fatturazione immediata, si può sfruttare il termine concesso dall'articolo 21, comma 4, primo periodo, del Decreto Iva che prevede, per la trasmissione del *file* della fattura elettronica allo SdI, il termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

Pertanto:

- nel caso di fattura che espone nel campo "data" 30 settembre 2019, la stessa potrà essere trasmessa allo SdI entro il giorno 12 ottobre 2019 e dovrà concorrere alla liquidazione del mese di settembre;
- nel caso di fattura che espone nel campo "data" 01 ottobre, la stessa potrà essere trasmessa allo SdI entro il giorno 13 ottobre 2019 ma in questo caso dovrà concorrere alla liquidazione del mese di ottobre.

## ENTRO IL 31 OTTOBRE DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA PER IL *BONUS* PUBBLICITÀ

### Premessa

L'articolo 3-*bis* D.L. 59/2019, c.d. "Decreto cultura e sport", ha apportato importanti modifiche all'articolo 57-*bis* D.L. 50/2017 con il quale era stato introdotto lo specifico credito d'imposta c.d. "*bonus* pubblicità".

Il *bonus* pubblicità, erogato sotto forma di credito di imposta e soggetto alla normativa *de minimis*, è riconosciuto alle imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica, dimensione aziendale, regime contabile e iscrizione ad un Albo professionale che sostengano spese pubblicitarie in un dato periodo di imposta.

Sono agevolabili le spese di acquisto di spazi pubblicitari o inserzioni commerciali effettuate su stampa periodica, quotidiani sia nazionali che locali (anche "*on line*") ed emittenti televisive o radiofoniche locali.

È necessario tuttavia che l'investimento pubblicitario abbia carattere incrementale, ovvero che l'ammontare complessivo dell'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello effettuato nell'esercizio precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Con riferimento ai mezzi pubblicitari occorre notare che la normativa richiede con riferimento alle emittenti radiofoniche e/o televisive locali, che queste siano iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), L. 249/1997, come anche che le testate editoriali siano iscritte presso il competente Tribunale e siano dotate di un direttore responsabile.

### Esclusioni

Sono escluse dalle spese agevolabili le televendite di beni e servizi, i servizi di pronostici, giochi e scommesse con vincite di denaro, i servizi di messaggeria vocale o *chat line* con servizi a sovrapprezzo.

### Novità D.L. 59/2019

Come detto in premessa, il Decreto Cultura e sport ha introdotto importanti novità, in particolare:

- ha reso definitivo il credito che quindi oggi esiste a regime;
- ha definito una misura unica del credito pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;
- ha introdotto il termine del 31 ottobre p.v. per prenotare il credito 2019 presentando telematicamente l'apposita "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" così come definita dal provvedimento 31.07.2018 del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (sulla comunicazione torneremo in calce alla presente informativa).

Considerato quanto detto, il credito d'imposta spettante è determinato calcolando il 75% dell'incremento nell'investimento.

### Esempio

Spesa pubblicitaria sostenuta nel 2018 euro 10.000

Spesa pubblicitaria sostenuta nel 2019 euro 25.000

Differenza 25.000-10.000 = 15.000

Credito di imposta $15.000 \cdot 75\% = 11.250$
---

Al fine della determinazione delle spese su cui determinare il credito, occorre basarsi sul principio di competenza, principio che per le prestazioni di servizi è regolato dal comma 2, lettera b), dell'articolo 109 Tuir, in base al quale *"i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate"*.

Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Il sostenimento delle spese deve inoltre essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.

### Utilizzazione del credito

L'utilizzazione del credito potrà avvenire solo in compensazione e dopo la pubblicazione dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi al *bonus*.

La compensazione dovrà effettuarsi con il modello F24 e utilizzando il codice tributo 6900.

Il credito non è cumulabile, per le medesime spese, ad altre agevolazioni.

### Presentazione delle istanze a regime e per il 2019

In merito alla comunicazione per la richiesta del *bonus*, l'articolo 5, D.P.C.M. 90/2018 ha previsto che le aziende dovranno presentare l'istanza tra il 1.3 e il 31.3 di ciascun anno utilizzando l'apposito modello sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Diversamente per il 2019, come già affermato, l'istanza telematica andrà presentata entro il 31 ottobre.

L'istanza contiene l'indicazione, oltre ai dati identificativi del soggetto, del costo complessivo degli investimenti per l'anno e per il precedente al fine di stabilire l'incremento.

Deve essere presentata, inoltre, una *"Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"* nel 2019 da trasmettersi nel mese di gennaio 2020.

Istanza di prenotazione per il 2019	entro il 31/10/2019
Istanza di prenotazione per successive annualità	1/3 - 31/3 dell'anno
Rendicontazione dell'investimento	1/1 - 31/1/2020

## COMPATIBILITÀ DI CARICHE SOCIALI E LAVORO SUBORDINATO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

La giurisprudenza della Suprema Corte si è uniformata al criterio generale in base al quale l'incarico per lo svolgimento di un'attività gestoria, come quella dell'amministratore, in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (fatte salve alcune eccezioni).

Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono perciò cumulabili, purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e l'esistenza del vincolo di subordinazione.

Carica	Compatibilità astratta col lavoro subordinato
Presidente	<b>Si</b> , poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del CdA, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni e al controllo dell'organo collegiale, anche se gli sia stato conferito il potere di rappresentanza, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi
Amministratore unico	<b>No</b> , poiché l'amministratore unico della società è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. In questo caso, l'assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo), porta a sancire un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente e la carica sociale
Amministratore delegato	<b>Dipende</b> dalla portata della delega conferita dal CdA (che può essere generale e, come tale, implicante la gestione globale della società o parziale, qualora vengano delegati limitati atti gestori): <ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle ipotesi in cui l'amministratore sia munito di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del CdA è esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società;</li> <li>• diversamente, l'attribuzione da parte del CdA del solo potere di rappresentanza o di specifiche e limitate deleghe all'amministratore non è ostativo, in linea generale, all'instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato</li> </ul>
Unico socio	<b>No</b> , perché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude, nonostante l'esistenza della società come distinto soggetto giuridico, l'effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario. Parimenti, il socio che abbia assunto di fatto nell'ambito della società l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare "sovrano" della società stessa, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato, essendo esclusa la possibilità di ricollegare a una volontà "sociale" distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro

Con il messaggio n. 3359/2019, l'Inps ha illustrato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, riassumendo i principi di base espressi sul tema, con riguardo, in generale, alla figura dell'amministratore di società di capitali nelle sue funzioni tipiche di gestione e di rappresentanza dell'ente.

L'Istituto, con la circolare n. 179/1989, aveva escluso, in linea di massima, che per i "presidenti, gli

amministratori unici ed i consiglieri delegati” potesse essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato valido con la medesima società, ma tali precisazioni sono da intendersi in parte rivisitate dal successivo messaggio n. 12441/2011, nell’ambito del quale sono stati forniti chiarimenti sulla possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra la società cooperativa e il presidente della medesima.

L’Inps ritiene, pertanto, che la semplice circostanza che il socio di società di capitali assommi in capo a sé anche l’incarico di amministratore, pur sintomatica della non sussistenza del vincolo di subordinazione, non sia di per sé sufficiente a concludere per la non configurabilità del rapporto di lavoro subordinato, in quanto in tali fattispecie vanno vagliate disgiuntamente, caso per caso, sia la condizione di possessore di parte del capitale sociale sia l’incarico gestorio.

Pertanto, una volta stabilita l’astratta possibilità di instaurazione, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso rapporto di lavoro subordinato, dovrà accertarsi in concreto l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione, mediante la valutazione, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:

- che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o a un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale, il quale espliciti un potere esterno;
- che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto o degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
- che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che, pertanto, non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

## IL PARERE DELLA CASSAZIONE SUI CONTRIBUTI INPS DEI SOCI DI SRL

Durante gli ultimi mesi, la Cassazione ha rilasciato ben tre sentenze che chiariscono gli obblighi di versamento dei contributi Inps per i soci di Srl.

In particolare, si tratta delle sentenze n. 23792/2019, n. 23790/2019 e n. 21540/2019/2019.

La vicenda risulta, da un lato, positiva, in quanto viene contrastata una insostenibile posizione dell'Inps e, per altro verso, delicata, in quanto appare necessario individuare con precisione le fattispecie oggetto di pronuncia.

Proviamo a chiarire il concetto.

### I soggetti interessati dalle sentenze

La situazione cui si rivolge il messaggio della Cassazione è quella che attiene il lavoratore autonomo (che, ai fini previdenziali, va inteso come soggetto titolare di partita Iva che svolge attività di impresa), che sia al contempo:

- iscritto alla gestione previdenziale (artigiani o commercianti) in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria;
- socio di una o più Srl, nelle quali non svolga attività lavorativa.

Ricordiamo che, in linea di principio, la qualità di socio di una società di capitali non determina – di per sé – alcuna legittima situazione giuridica che consenta al soggetto di prestare la propria opera all'interno della società, se non sulla scorta di particolari rapporti, di collaborazione, di lavoro dipendente, etc..

Per comprendere ancor meglio, considerando la più recente sentenza tra quelle citate, si disquisiva del caso del soggetto Tizio che era:

- iscritto alla Gestione commercianti, in qualità di socio lavorante della Srl X (circostanza che, come detto, appare bizzarra sul versante civilistico ma attuale su quello previdenziale, come accade nelle ipotesi in cui la società non abbia alle dipendenze alcun soggetto e, pertanto, fa presumere all'Istituto che qualcuno debba materialmente svolgere attività operativa. Potrebbe ad esempio trattarsi del caso di un negozio);
- iscritto alla Gestione separata, in quanto percipiente compensi come amministratore della medesima Srl X;
- socio non lavorante né amministratore della Srl Y.

Il problema appare evidente: stante l'esistenza di una posizione Inps presso la Gestione commercianti, la base di computo dei contributi previdenziali sarà costituita dal solo reddito "astratto" prodotto dalla Srl X (nella quale il soggetto presta attività lavorativa), ovvero anche dal reddito della Srl Y della quale il soggetto è solo socio senza prestare alcuna attività?

### L'insostenibile tesi dell'Inps

L'Inps (peraltro senza distinzioni territoriali) ritiene che la risposta al quesito sopra proposto si trovi nel disposto dell'articolo 3-bis, D.L. 384/1992 ove si prevede che *"A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1, L. 233/1990, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"*. E, in particolar modo, l'Istituto ritiene che la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali.



Quindi, ove si fa riferimento ai “redditi di impresa” si dovrebbe intendere i redditi per i quali la normativa può richiedere una prestazione pensionistica.

### **La diversa (e ormai consolidata) tesi della Cassazione**

La suprema Corte, per fortuna, analizza le censure dell’Istituto senza lasciarsi ingannare da presunte esigenze di cassa.

Rilevano, infatti, i giudici:

- 1) il Legislatore distingue tra gli elementi dai quali discende il sorgere della tutela previdenziale e quelli in relazione ai quali si individua la misura della contribuzione (intesa come base di calcolo). Quindi, tra i primi la prestazione di attività, tra i secondi la titolarità di qualsiasi reddito di impresa;
- 2) quando la norma cita i “redditi di impresa” non può che riferirsi a una definizione così come fornita dal Tuir;
- 3) la semplice partecipazione ad una Srl non determina certo l’insorgere di un reddito di impresa, casomai si produrranno redditi di capitale al momento di incasso dei dividendi;
- 4) ne consegue che, nel caso rappresentato, la base sulla quale commisurare i contributi previdenziali è unicamente la quota di reddito della Srl commerciale all’interno della quale il soggetto presta la propria attività lavorativa, mentre non va considerata in alcun modo l’astratta quota di reddito dell’altra Srl nella quale si detiene unicamente la partecipazione.

### **Il caso delle società di persone e dei redditi tassati per trasparenza**

Va in questa sede precisato che la posizione di cui sopra è riferita alla partecipazione (del soggetto assicurato) a società di capitali; del tutto differente l’ipotesi della partecipazione in società di persone o in società di capitali che adottano il criterio della tassazione per trasparenza.

Si pensi alla seguente situazione, riferita al soggetto Tizio:

- titolare di ditta individuale, con iscrizione alla mutua degli artigiani;
- titolarità di una quota di una Snc nella quale non presta attività lavorativa;
- titolarità di una quota in una Sas, quale socio accomandante.

Ebbene, in tal caso, applicando gli insegnamenti della Cassazione, dovremmo concludere che:

- 1) l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione alla mutua artigiani discende dallo svolgimento dell’attività con partita Iva singola;
- 2) la base su cui applicare i contributi sarà costituita dalla totalità dei redditi di impresa prodotti dal soggetto;
- 3) le quote di partecipazione in società di persone rappresentano sempre redditi di impresa;
- 4) il soggetto pagherà i contributi previdenziali sulla sommatoria tra il reddito della propria partita Iva, quello imputatogli dalla Snc e quello imputatogli dalla Sas di cui è accomandante.

### **Conclusioni**

Poiché risulta che l’Inps stia ancora applicando il ragionamento contrastato dalla Cassazione, preghiamo i gentili clienti di segnalare allo Studio eventuali avvisi bonari che fossero recapitati dall’Istituto, al fine di contrastare una richiesta che, ad oggi, risulta infondata.